



**Provincia
di Milano**

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.10413/2014 del 17/10/2014 Prot. n.214777/2014 del 17/10/2014
Fasc.9.3 / 2014 / 54

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale alla Società A.C.M. AZIENDA
CARTARIA MILANESE S.N.C. DI SALERNO LUIGI & C. con sede
legale e sede operativa in Via Campazzino n. 61 Milano (Mi) per
emissioni in atmosfera, gestione dei rifiuti ex art. 216 del D.Lgs
152/2006, scarico di acque meteoriche di seconda pioggia in corpo
idrico superficiale e per scarico in pubblica fognatura delle acque
reflue di prima pioggia**

IL DIRETTORE DEL SETTORE Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Visto il D. Lgs. 03.04.06 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35*";

Vista la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato "*Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)*";

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801 del 7/11/2013 Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella prima fase di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Milano protocollo n. 246308 del 9/10/2013 con il quale è stata attribuita la Direzione del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali e le relative competenze in merito all'adozione dei provvedimenti inerenti i relativi procedimenti, prorogato con decreto protocollo n. 138586 del 24/6/2014 e confermato con decreto protocollo n. 149392 del 8/7/2014;

Visti inoltre:

- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219 ed in particolare la Parte Quarta, artt. 215 e 216;
- i Regolamenti (UE) 333/2011 e 715/2013 recanti rispettivamente i “criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio” e i “criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificata dalle leggi regionali 3 agosto 2004, n. 19, 20 dicembre 2004, n. 36, 8 agosto 2006, n. 18, 11 dicembre 2006, n. 24, 27 febbraio 2007, n. 5, 12 luglio 2007, n. 12, 18 giugno 2008, n. 17, 27 giugno 2008, n. 19, 29 gennaio 2009, n. 1, 29 giugno 2009, n. 10, 5 febbraio 2010, n. 7, 23 dicembre 2010, 27 dicembre 2010, n. 21, n. 19 e 21 febbraio 2011, n. 3;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002 “*Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale.*”, così come recepita dalla deliberazione deliberazione di Giunta Provinciale n. 132194/2002 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, da ultimo, con provvedimento di R.G. n. 6535 dell'1.08.2012;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 “*Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01.*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7366 del 28.5.2008 “*Individuazione*

delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002.”;

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10360 del 21.10.2009: *“Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. 26/2003).”;*

Visti inoltre:

Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 *“Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;*

D.G.R. n. 7/20043 del 23/12/2004 *“Modalità e criteri per l’attuazione della delega alle Province lombarde delle funzioni amministrative relative al rilascio dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e alle altre attività connesse”;*

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. *“Norme in materia ambientale”*, in particolare la parte quinta *“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;*

Legge regionale 11.12.2006 n. 24 *“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’Ambiente”* ed in particolare l’art. 8 comma 2;

Richiamate le seguenti disposizioni della Regione Lombardia;

D.G.R. n. 7/11667 del 20.12.2002 D.G.R. n. 7/16103 del 23.01.2004 D.G.r. n. 8/196 del 22.06.2005 di approvazione degli allegati tecnici per tipologia di attività;

D.G.R. 30 Marzo 2009 n.8/9201 di approvazione del nuovo tariffario;

D.G.R. 30 Maggio 2012 n. IX.3552 *“Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs 152\06 e s.m.i. Modifica ed aggiornamento della d.g.r. 1 Agosto 2003 - n7/13943”;*

Vista la L.R. 12 Dicembre 2003 n. 26 *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”*, che fa salve le competenze già attribuite alle Province dalle leggi statali e quindi conferma la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corso d’acqua superficiale e rimanda alla regolamentazione regionale la disciplina degli scarichi;

Visto il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”* che, all’art. 124, comma 7, attribuisce alle Province la competenza per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corso d’acqua superficiale e su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, facendo salva la disciplina regionale in vigore;

Visti i Regolamenti Regionali nn. 3 e 4 del 24 Marzo 2006 rispettivamente: *“Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, e “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;*

Visti inoltre:

- la Legge Regionale n. 26 del 12 Dicembre 2003 *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di gestione del*

sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i. ed in particolare l'art. 48, ha attribuito le funzioni dell'Autorità d'Ambito;

- i Regolamenti Regionali 3 e 4 del 24 Marzo 2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/2772 del 21 Giugno 2006 di approvazione della Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14 comma 2 del R.R. 4/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 20.01.2010 n.8/11045 recante "*Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art.44, comma 1 let c) della L.R. n.26/2003 e s.m.i.*";
- l'Art. 13 comma 2 del D.L. 29.12.2011 n. 216 - convertito con modificazione nella Legge n. 14 del 24.02.2012;
- il DPR 445/00 ed i controlli da questo previsti in base ai quali qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati, saranno di esclusiva responsabilità del richiedente, sollevando totalmente il soggetto autorizzante da ogni conseguenza;

Preso atto che la **Società A.C.M. AZIENDA CARTARIA MILANESE S.N.C. DI SALERNO LUIGI & C. con sede legale e sede operativa in Via Campazzino n. 61 nel Comune di Milano (Mi)**, ha presentato istanza di AUA, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a), c) e g) del D.P.R. 59/2013, per emissioni in atmosfera per stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e per rinnovo dell'autorizzazione al recupero rifiuti con procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/06, per scarichi in acque superficiali e in pubblica fognatura, in data 5/10/2013 Prot. SUAP n. 638034 di pari data al SUAP del Comune di Milano, che l'ha trasmessa telematicamente in data 7/10/2013 protocollo provinciale 243684 alla Provincia di Milano in qualità di autorità competente unitamente alla documentazione allegata e a quella trasmessa con protocolli 243694, 243720, 243722 e 243728 del 7/10/2013, con particolare riferimento alla seguente documentazione:

- Istanza settoriale;
- Relazione tecnica;
- Inquadramento cartografico;
- Planimetrie;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà con la quale la Società istante chiede, dichiarando congiuntamente che non sono avvenute modifiche nella conduzione dell'impianto, di ricomprendere nel presente provvedimento A.U.A. le seguenti autorizzazioni di cui è titolare:

> *Autorizzazione Dirigenziale R.G. 3843/2012* allo scarico in corso d'acqua superficiale delle acque meteoriche di seconda pioggia;

> *Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia R.R 4/2006* prot. n. A.S. n. 152/2012 del 15/10/2012 rilasciata dall'Ufficio d'Ambito della città di Milano;

> *Iscrizione n. MI 0349 dal 23/07/2008* al Registro Provinciale per lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti, Comunicazione di attribuzione del numero di iscrizione al Registro Provinciale ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi, trasmessa dalla Provincia di Milano con nota prot. n.269963 del 25/11/2008 Atti 9.11/2008/478) di cui è stata trasmessa a mezzo RR in data 23/04/2013 richiesta di rinnovo tal quale (in atti prov.li prot. n. 117869 del 17/05/2013).

- Copia del versamento oneri istruttori;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato, dalla quale risulta che:

- con nota datata 24/04/2014, rettificata con nota del 22/09/2014 prot. 195647, il Settore rifiuti, bonifiche e AIA ha precisato che:

- la Società A.C.M. AZIENDA CARTARIA MILANESE S.N.C. DI SALERNO LUIGI & C., per l'insediamento di Milano - Via Campazzino n. 61, è in possesso di contratto di locazione, rinnovabile tacitamente, il quale garantisce alla Società la disponibilità del sito fino al 1/04/2019;
- le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società sia sempre in possesso di regolare e valido contratto di disponibilità del sito interessato dall'attività di gestione rifiuti;
- la Società A.C.M. AZIENDA CARTARIA MILANESE S.N.C. DI SALERNO LUIGI & C. con la documentazione trasmessa in data 7/10/2013 (prot. prov.le n. 243722) ha presentato planimetria "Tav. n. 3 - Planimetria generale con layout produttivo, indicazioni emissioni diffuse (Ed) schema fognario - datata settembre 2013";
- la Società A.C.M. AZIENDA CARTARIA MILANESE S.N.C. DI SALERNO LUIGI & C. in data 3/03/2014 (prot. n. 48346) ha trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dall'atto provinciale di R.G. n. 6535 dell'1.08.2012;
- determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € **36.013,80.=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Azienda Cartaria Milanese di Salerno Luigi & C. S.a.s. deve prestare a favore della Provincia di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva (R13) di 839 mc di rifiuti non pericolosi	€ 14.818,42.= (*)
Recupero (R3) di 9.130 t/a di rifiuti non pericolosi	€ 21.195,38.=
Totale	€ 36.013,80.=

(*) *L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro*

avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

- l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Provincia di Milano, della garanzia finanziaria;
- le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
- l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Provincia di Milano del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98.
- che l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando, tra l'altro, il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
 - tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui

all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;

- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;
- qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella tabella A1 al d.p.r. 11 luglio 2011, n. 157 "*Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE*", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del presidente della repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006;
- con nota con nota dell' 11.03.2014 prot. prov.le n. 57235 del 13/03/2014 ATO Città Di Milano, preso atto della dichiarazione inoltrata dalla società istante di assenza di modifiche intervenute nell'insediamento e nel ciclo produttivo di lavorazione tali da variare le caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico autorizzato, ha confermato i contenuti dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura AS 152/2012 rilasciata in data 15/10/2012;
- con nota del 13/02/2014 prot. n. 34377 il Settore risorse idriche ed attività estrattive ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di seconda pioggia con le prescrizioni evidenziate nell'unito "Allegato tecnico Emissioni idriche" prot. n. 34377 di pari data;
- con nota datata 19/05/2014 protocollo provinciale 107377, inoltrata il 20/5/2014 del Settore Qualità dell'Aria Rumore ed Energia, è stato trasmesso il Verbale della prima Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 15/05/2014 verbalizzata con atto recante protocollo 106202 del 15/05/2014;

Preso atto che la nota più sopra indicata è stata rettificata con la nota del 23/9/2014 prot. Provinciale 195464 con la quale il Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia, ha trasmesso il Verbale della Seconda Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 23/09/2014 verbalizzata con atto recante protocollo 195126 del 23/09/2014, nell'ambito della quale è stato confermato il parere favorevole espresso in merito ai titoli abilitativi richiesti, sulla base di tutti i pareri e gli allegati tecnici trasmessi, ivi compreso quello inerente lo scarico in corso d'acqua superficiale, alle condizioni e con le prescrizioni contenute negli allegati stessi uniti a formare parte integrante del verbale;

Preso atto che nella Conferenza di Servizi, svoltasi in data 23/09/2014 presso gli Uffici della Provincia di Milano, che l'ha indetta con nota prot. n. 0187066 del 11/09/2014 invitando anche

la Società richiedente, sono stati espressi i seguenti pareri:

- *Regione Lombardia*: assenso ai sensi dell'art. 14ter/L.241/90 e s.m.i.;
- *Comune di Milano*: assenso ai sensi dell'art. 14ter/L.241/90 e s.m.i.;
- *A.R.P.A. dip. di Milano*: ha trasmesso proposta tecnico descrittiva prot. provinciale n. 98126 del 7/05/2014;
- *ATO Città di Milano*: con nota dell' 11.03.2014 prot. prov.le n. 57235 del 13.03.2014 ha confermato i contenuti dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura AS 152/2012 rilasciata in data 15.10.2012;
- *Provincia di Milano – Settore Rifiuti e Bonifiche*: con nota prot. n. 91837 del 24.04.2014 ha comunicato parere favorevole, per quanto di competenza, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dall'impresa trasmettendo l'Allegato tecnico prot.n. n.91816 del 24.04.2014 relativo alla gestione dei rifiuti ex art.216 del D.lgs 152/06;
- *Provincia di Milano – Settore risorse idriche ed estrattive*: con nota del 13/02/2014 prot. Prov.le 34377 ha espresso parere favorevole;
- *Provincia di Milano* ha espresso parere favorevole con le indicazioni tecniche e prescrittive di carattere generale e specifiche di cui all'allegato tecnico prot. Prov.le n.98126 del 7.05.2014 parte integrante del verbale, ricordando alla ditta che l'autorizzazione che sarà adottata è riferita ai titoli abilitativi di cui alle lettere c), a) e g) dell'art. 3 c.1 del D.P.R 59/2013, come da prescrizioni tecniche acquisite e trasmesse da:
 - ATO Città Di Milano, di cui alla nota del 11.03.2014 prot.prov.le n. 57235 del 13.03.2014;
 - Provincia di Milano – Settore risorse idriche ed estrattive, allegato tecnico prot. 34377 del 13/02/2014;
 - Provincia di Milano – Settore Rifiuti e Bonifiche, allegato prot. prov.le n.91816 del 24.04.2014 e nota prot. n. 91837 del 24.04.2014;
- La Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 c.1 lettere a) c) g) del D.P.R 59/2013 nei confronti della A.C.M. AZIENDA CARTARIA MILANESE S.N.C. DI SALERNO LUIGI & C – Via Campazzino 61 Milano (MI), ricordando alla Società che sono fatti salvi altri provvedimenti eventualmente previsti e necessari per l'esercizio dell'attività di competenza di altre amministrazioni.

Dato atto che la Società A.C.M. AZIENDA CARTARIA MILANESE S.N.C. DI SALERNO LUIGI & C.:

- ha trasmesso tramite il SUAP del Comune di Milano attestazione di avvenuto versamento, effettuato in data 24/09/2013, degli oneri istruttori riguardanti il rilascio del titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 30/03/2009 n. 8/9201 e inerenti il rilascio del titolo abilitativo per gli scarichi in corso d'acqua superficiale secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 108/2012, Atti n. 27919/5.3/2011/9;
- ha trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dall'atto provinciale di R.G. n. 6535 dell'1.08.2012;
- ha integrato e regolarizzato la documentazione trasmettendo tramite il SUAP competente in data 16/01/2014 protocollo provinciale n. 9877, in data 3/3/2014 protocollo provinciale 48346, in data 8/5/2014 protocolli provinciali 100190 e 100199, in data 14/5/2014 protocolli provinciali 104298 e 104295 quanto richiesto dalla Provincia di Milano in data 14/11/2013

con nota 275178;

- ha trasmesso tramite il SUAP competente in data 14/10/2014 con nota protocollo 212174 la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'adozione del presente atto e del suo allegato, a seguito di richiesta inoltrata in data 11/09/2014 con nota protocollo n. 0187066 di pari data;

Richiamate le prescrizioni contenute negli allegati tecnici uniti al Verbale della Conferenza dei Servizi del giorno 23/09/2014 protocollo n.195126 di pari data che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione e quelle risultanti dal verbale di conferenza di servizi;

Visti e richiamati:

- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
- gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, approvato con deliberazioni Consiglio Provinciale n. 23352/1184/91 del 18.11.1997 e n. 1034/1184/91 del 29.01.1998 e successive integrazioni;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Richiamate:

- la deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 2 del 26/6/2014 (atti n. 78616/5.8/2013/5) assunta ai sensi dell'art 1 c.14 della L. 56/2014, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2013;
- la deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 3 del 26 giugno 2014 (atti n. 139788/1.10/2014/16) assunta, ai sensi dell'art 1 c. 14 della L. 56/2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014 - 2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 - 2016;
- la deliberazione della Giunta Provinciale Rep. Gen. n. 272/2014 del 30 settembre 2014 (atti n. 195256/5.4/2014/7) con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2014;

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

Richiamato il PEG 2014 - Obiettivo n.13711 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - art. 4, comma 7;

AUTORIZZA

1) il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli di cui alle lettere a) c) g) dell'art. 3 c.1 del Dpr 59/2013 alla Società A.C.M. AZIENDA CARTARIA MILANESE S.N.C.

DI SALERNO LUIGI & C. con sede legale e sede operativa in Via Campazzino n. 61 nel Comune di Milano (Mi), alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici uniti al Verbale della Conferenza dei Servizi protocollo 195126 del 23/09/2014 facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le ragioni e alle condizioni sopraindicate e a quelle di seguito riportate:

1.1) l'Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (Art. 216 d.lgs. 152/06) e la planimetria “*Tav. n. 3 - Planimetria generale con layout produttivo, indicazioni emissioni diffuse (Ed) schema fognario - datata settembre 2013*” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

1.2) la garanzia finanziaria che la Società A.C.M. AZIENDA CARTARIA MILANESE S.N.C. DI SALERNO LUIGI & C. dovrà versare a favore della Provincia di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € 36.013,80.= calcolata con il seguente criterio:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva (R13) di 839 mc di rifiuti non pericolosi	€ 14.818,42.= (*)
Recupero (R3) di 9.130 t/a di rifiuti non pericolosi	€ 21.195,38.=
Totale	€ 36.013,80.=

(*) *L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.*

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

1.3) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;

1.4) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:

- alla formale accettazione, da parte della Provincia di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
- al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

1.5) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere

svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

1.6) novanta (90) giorni prima della scadenza del contratto di locazione, l'Impresa dovrà trasmettere titolo idoneo attestante la disponibilità dell'area pena la decadenza automatica del presente provvedimento autorizzativo;

1.7) la modifica sostanziale delle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 è assoggettata al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale;

1.8) ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni alle leggi e regolamentazioni vigenti o di quanto contenuto, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti, nell'istanza e nell'Autorizzazione Unica Ambientale, si procederà all'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/06, fatto salvo che l'Impresa non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

1.9) l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti verrà svolta dalla Provincia di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3, del d.lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Provincia di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Provincia di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/2006;

1.10) l'Impresa, qualora le operazioni di gestione rifiuti svolte presso l'impianto rientrino, per attività e quantità trattate, nell'Allegato 1, punto 5, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), è assoggettata ad Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto dovrà presentare istanza nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle regolamentazioni nazionali e/o regionali in materia;

1.11) come disposto dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 59/2013, l'Autorità competente, nei casi previsti dalle lett. b) e c), può comunque imporre, prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa.

2) la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Milano del presente titolo, che dovrà essere trasmesso anche alla Provincia di Milano, per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, precisato che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

3) il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali per gli stessi titoli abilitativi a far data dall'efficacia del provvedimento di rilascio da parte del S.U.A.P.;

4) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

5) ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate da Provincia di Milano direttamente o tramite Arpa Lombardia - Dip. di Milano, per le emissioni in atmosfera gli scarichi in corso d'acqua superficiale e per l'attività di gestione dei rifiuti nonché dall'Ufficio d'Ambito della città di Milano - direttamente o tramite il Gestore del Servizio Idrico Integrato - per gli scarichi in pubblica fognatura;

6) il presente atto verrà trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Milano per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla richiedente Società **A.C.M. AZIENDA CARTARIA MILANESE S.N.C. DI SALERNO LUIGI & C. con sede legale e sede operativa in Via Campazzino n. 61 nel Comune di Milano (Mi)**;

7) ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Direttore del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali;

8) ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Provincia di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Milano nella persona del Presidente; il **Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy** è l'Avv. Patrizia Trapani – Direttore del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali;

9) il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Provincia di Milano; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23 c.1 lett. a) del D. Lgs. 33/2013;

10) si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Provincia di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la

pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

***Il Direttore del Settore
Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali
Avv. Patrizia Trapani***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

L'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, risulta essere stata assolta dall'istante con il pagamento di Euro 17 per n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 e 1 marca da bollo da Euro 1,00 contrassegnate rispettivamente con i seguenti rispettivi numeri di serie: 01130087837451 e 01130088776494;
L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'istruttoria: il Responsabile del procedimento
Pratica trattata da: Maria Rita Zanini